

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONZA

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE CIVILI

Articolo 1

1. All'atto della iscrizione a ruolo, i difensori avranno cura di indicare correttamente l'esatta identificazione delle parti, il codice fiscale, l'indirizzo e l'oggetto della causa con la relativa codificazione, nonché il valore della stessa. Si segnala l'importanza di tali indicazioni, sia a fini statistici sia ai fini della assegnazione delle cause, nonché per gli adempimenti previsti dal DPR115/2002.

Articolo 2

1. Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.
2. Le fasce orarie iniziali dell'udienza di trattazione – indicativamente sino alle ore 10,30 – saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata.
3. Il conferimento dell'incarico ai CTU e, nelle udienze di prova, l'assunzione dei diversi mezzi istruttori saranno fissati ad orari predeterminati.
4. Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene, l'orario di trattazione già predeterminato delle singole cause.
5. La cancelleria avrà cura di fornire al pubblico adeguata conoscenza delle aule di udienza di ciascun giudice.

Articolo 3

1. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore dell'opposto avrà cura di depositare contestualmente alla costituzione anche il proprio fascicolo della fase monitoria.

Articolo 4

1. Sia il giudice che i difensori si adopereranno per il rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.
2. In caso di mancata presenza – senza giustificazione – di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.
3. In caso di udienza di prima comparizione la dichiarazione di contumacia della parte assente non sarà dichiarata prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.
4. Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, c.p.c., sarà adottato dopo il decorso di mezz'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso – e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa – al termine dell'udienza.
5. Una volta chiusa la verbalizzazione non si potrà procedere alla riapertura del verbale se non alla presenza di tutte le parti costituite e su concorde istanza delle stesse.

Articolo 5

1. Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ne darà atto nel primo atto difensivo, produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornirà ogni altro eventuale elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

Articolo 6

1. Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

2. Ove, nel corso dell'udienza, i difensori si presentino in ritardo rispetto all'orario prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza, il giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora successiva, quando sia possibile.

3. In tale ultima ipotesi, nel caso di indisponibilità della controparte o dei testi citati a trattarsi fino alla fine dell'udienza, il giudice sposterà la prova ad altra udienza.

Articolo 7

1. Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzerà la propria sostituzione attraverso l'ufficio, in modo da tenere comunque l'udienza ovvero differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU).

Articolo 8

1. I difensori signaleranno tempestivamente al giudice e alla controparte (ed eventualmente al CTU):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

2. Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo orario.

3. Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui ne darà avviso al giudice per concordare una nuova udienza di prova.

4. Nel caso di impossibilità a recarsi dal giudice, i difensori potranno presentare una richiesta congiunta per la fissazione di un nuovo orario o di una nuova udienza.

5. I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

Articolo 9

1. I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.

2. Il difensore curerà il deposito della copia degli atti per tutti i difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.

Articolo 10

1. I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.
2. Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.

Articolo 11

1. Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.
2. Il giudice curerà di coordinarsi con la cancelleria al fine di assicurare l'assegnazione di termini con scadenze diverse per le singole cause nella prospettiva di ridurre il numero degli accessi in cancelleria alle medesime date.

Articolo 12

1. Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.
2. In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Articolo 13

1. L'attore curerà che nell'intestazione del verbale della prima udienza vengano indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa,

Articolo 14

1. Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori.
2. La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti.

Articolo 15

1. All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori potranno presentare fogli separati (predisposti anche in copia e contenenti esclusivamente le conclusioni definitive) in modo che gli stessi siano allegati al verbale.
2. Le conclusioni devono essere in ogni caso precisate per esteso, non essendo sufficiente il richiamo agli atti difensivi.
3. Su richiesta del giudice, ove se ne ravvisi la necessità in relazione alla complessità della materia, potranno essere fornite in supporto informatico anche le copie degli atti delle parti.
4. In ogni caso entro i termini previsti per l'assegnazione in decisione il difensore depositerà la nota spese, anche nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Articolo 16

1. I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa.
2. La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore e del giudice.

Articolo 17

1. I termini di cui all'art.320 c.p.c. dovranno essere chiesti tassativamente alla prima udienza di trattazione, dopo la verifica della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti, anche nella ipotesi in cui l'udienza stessa dovesse essere rinviata per un qualunque motivo.
2. Nel caso in cui le parti non chiedano i detti termini, la discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell'udienza di prima comparizione e all'esito della stessa il giudice potrà provvedere sull'ammissione delle prove con ordinanza a verbale, fissando la successiva udienza per l'assunzione delle prove stesse.
3. Nel caso di richiesta dei termini, fisserà preferibilmente termini perentori per il deposito delle memorie e un'udienza per la discussione orale delle repliche e i provvedimenti sull'ammissione dei mezzi di prova.

Articolo 18

1. I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. Nel caso di riduzione della lista testimoniale ad opera del giudice, che sarà effettuata capitolo per capitolo, la parte indicherà il nominativo dei testi da escutere nel numero ridotto.
2. I difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova faccia riferimento alla narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che".
3. Il giudice stabilirà il numero dei testi da sentire per ciascuna udienza e la parte a cura della quale dovrà provvedersi alla citazione dei testi.
4. I difensori provvederanno a citare i testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, nel numero stabilito dal giudice, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. I difensori avranno cura di indicare nella citazione sia l'orario fissato per l'escussione dei testi, sia l'avvertimento al teste dell'opportunità di comunicare la sua eventuale impossibilità a comparire al difensore che ha provveduto alla citazione.
5. I difensori si atterranno alla disposizione di cui all'art. 84 disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l'assunzione della prova.
6. Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.
7. I difensori avranno cura di avvertire preventivamente il giudice e il collega di controparte sia dell'eventuale loro impedimento a comparire all'orario fissato per la prova sia dell'impedimento di taluno dei testi; avvertiranno inoltre di eventuali ritardi sempre che l'impedimento o il ritardo non sia ascrivibile a causa del tutto imprevedibile e non rimediabile immediatamente. Inoltre provvederanno a formulare tempestiva congiunta richiesta di rinvio, qualora pendano trattative di componimento, la cui serietà potrà essere verificata dal giudice in qualunque momento, anche disponendo la comparizione personale delle parti.
8. Nel caso di mancata comparizione del difensore all'udienza fissata per la prova, la eventuale decadenza dalla prova dovuta a mancanza di giustificazione sarà pronunciata alla successiva udienza, dopo che il difensore avrà motivato le ragioni della sua mancata comparizione.

Articolo 19

Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.

1. Ove richieda l'ammissione di CTU, il difensore potrà formulare una proposta di quesito. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie istruttorie, potranno formulare proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la CTU.
2. Nell'ordinanza ammissiva della CTU il giudice:

- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi secondo le proposte preventivamente formulate;
 - concederà al CTU un termine per il deposito dell'elaborato che scada almeno trenta giorni prima dell'udienza di rinvio nonché alle parti un termine per il deposito di note critiche sulla CTU fino a dieci giorni prima dell'udienza di rinvio;
 - disporrà che il CTU depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite;
 - evidenzierà oralmente al CTU la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (possibile riduzione dell'onorario a norma dell'art.52 del dpr n.115/02), disponendo che il CTU depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine;
 - nel caso di provvedimento ammissivo di CTU emesso fuori udienza, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al CTU e alle parti per intero.
3. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nell'operare la scelta del CTU il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi.

Articolo 20

1. I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con distinta numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo. La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle produzioni e delle copie degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza dei difensori.
2. In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento
3. I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto difensivo depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.
4. Gli atti del fascicolo d'ufficio saranno inseriti nel fascicolo progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere. Difensori e giudici avranno cura di non modificare tale ordine durante la consultazione del fascicolo.
5. I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell'apposizione di timbro con l'indicazione del nominativo del giudice.

Articolo 21

1. Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all'uopo concesso.
2. Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

Articolo 22

1. Il giudice potrà provvedere alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti informatici.

Articolo 23

1. Ciascun giudice, se riterrà di disciplinare gli incontri, renderà note modalità di ricevimento di avvocati e CTU per le comunicazioni di cui all'art.8 e per l'esposizione di questioni urgenti.

Articolo 24

1. I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.

2. In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o posta elettronica o anche telefonica.

Articolo 25

1. I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.